

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 29 GENNAIO 2018

n. 15



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 1

“Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco” 4057

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 2

“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto” 4059

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5. “L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923 - Modifica ed integrazione”..... 4063

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 1

“Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:*Art. 1*

Finalità

1. La Regione Puglia riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale, e quali strumenti di sviluppo dell'immagine turistica regionale, idonei a sviluppare la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà nazionali, europee e mondiali, anche al fine di favorire:

- a) la ricerca storica, culturale, la diffusione e la conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
- b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche di carattere storico e folkloristico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
- c) la promozione dei centri storici, sedi delle manifestazioni;
- d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
- e) l'aggregazione e la coesione sociale;
- f) il coinvolgimento, la partecipazione del mondo della scuola e lo stimolo dell'apprendimento scolastico.

Art. 2

Elementi e caratteristiche dei rituali festivi legati al fuoco

1. Ai fini delle presenti disposizioni, sono rituali festivi legati al fuoco:

- a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici e religiosi, incentrati sulla unicità del fuoco, come elemento identitario, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
- b) le celebrazioni che ripropongono, esaltano e sponsorizzano usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, che evidenziano la centralità del rituale del fuoco, caratterizzate da particolare valore storico, religioso e culturale, strutturate e organizzate in maniera ricorrente, secondo la periodicità che le contraddistingue, da almeno venti anni.

Art. 3

Istituzione registro dei rituali festivi legati al fuoco

1. È istituito il registro dei rituali festivi legati al fuoco che si svolgono sul territorio regionale della Puglia, alla cui tenuta provvede la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo.

Art. 4

Promozione dei rituali festivi legati al fuoco

1. I rituali festivi legati al fuoco iscritti al registro di cui all'articolo 3, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo "PUGLIA" utilizzato dalla Regione Puglia per la comunicazione turistica. Per tali rituali, la Regione nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nelle leggi del bilancio, concede contributi per concorrere alla loro organizzazione privilegiando le iniziative dirette a realizzare:

- a) circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale;
- b) celebrazioni e rappresentazioni che coinvolgano città italiane ed europee con le loro tradizioni e culture, favorendo la promozione turistica dei rispettivi territori.

Art. 5

Regolamento

1. La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l'erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, secondo le previsioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)).

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 GEN. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 2

“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con le presenti disposizioni, la Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale.
2. A tal fine promuove e sostiene il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l'individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano nell'ambito territoriale del Comune di Taranto.

Art. 3

Obiettivi

1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso iniziative finalizzate:
 - 1) alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e l'integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agroalimentari, anche legate alla *blue economy*;
 - 2) all'attrazione di investimenti strutturali esterni e all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);
 - 3) al miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese locali;
 - 4) alla programmazione, in accordo con le autorità locali, di infrastrutture e servizi avanzati in grado di far emergere nuovi fattori competitivi per lo sviluppo economico e occupazionale e che favoriscano anche l'interconnessione modale tra porti e aeroporti;
 - 5) alla diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata;
 - 6) alla ricollocazione, alla riqualificazione professionale e alla riassunzione di lavoratori inoccupati e disoccupati di lunga durata, o licenziati a causa di crisi aziendali e ristrutturazioni;
 - 7) all'autoimprenditorialità;
 - b) migliorare il livello di sostenibilità ambientale dell'economia locale attraverso:
 - 1) la previsione di ulteriori vincoli all'insediamento di attività economiche appartenenti a classi potenzialmente inquinanti;

- 2) la semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale per le attività economiche appartenenti a classi non inquinanti;
- c) puntare alla rigenerazione e riconversione sostenibile urbana e territoriale, attraverso azioni mirate:
 - 1) all'affiancamento alle autorità locali nell'adeguamento di strumenti urbanistici avanzati;
 - 2) alla valorizzazione e tutela delle risorse urbane e del paesaggio;
- d) rendere più efficiente l'accessibilità alla città di Taranto e al suo territorio integrando le differenti forme di mobilità;
- e) modernizzare il sistema di competenze professionali attraverso il potenziamento dell'offerta formativa locale e dell'istruzione e formazione superiore, anche con la promozione di un polo universitario, coerente con i potenziali di sviluppo locale e gli indirizzi del Piano strategico di cui all'articolo 5;
- f) far crescere il tasso di permanenza dei giovani, promuovendo l'occupazione giovanile, la diffusione di innovazione, l'emersione dei talenti e della creatività, gli scambi interculturali, l'attrattività territoriale, il riuso di spazi e beni pubblici per attività creative, innovative e sostenibili.

Art. 4

Start-up innovative

1. Al fine di sostenere le start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in linea con la programmazione regionale, favorendo l'integrazione delle *start-up* anche nelle filiere esistenti, la Regione promuove e sostiene, a favore delle piccole e medie imprese del territorio di Taranto, incentivi specifici per i seguenti interventi:
 - a) sostegno alla creazione di nuove *start-up* innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;
 - b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, *coworking*, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
 - c) creazione di un fondo di *venture capital* per l'acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;
 - d) misure di stimolo e supporto per iniziative di *crowdfunding*.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi e per la stipula dei contratti.

Art. 5

Delega alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale è delegata ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico denominato: "Taranto Futuro Prossimo".
2. Il Piano di cui al comma 1, coerente con gli obiettivi e i tempi di esecuzione del periodo di programmazione 2014-2020, comprende:
 - a) le azioni specifiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
 - b) il coordinamento tra le diverse fonti normative e finanziarie incidenti sul medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 2;
 - c) il raccordo con le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei;
 - d) la disciplina dei processi di partecipazione e del ruolo del partenariato locale;

- e) il piano finanziario organico e pluriennale;
- f) l'organizzazione e le procedure per la gestione amministrativa e finanziaria;
- g) l'assistenza tecnica, la valutazione, la certificazione e il controllo.

3. Per quanto concerne le azioni di cui al comma 2, lettera a), il Piano strategico prevede interventi nelle seguenti materie:

- a) modernizzazione delle filiere dell'economia rurale e della pesca, con particolare riferimento alla mitilicoltura;
- b) diversificazione del tessuto economico imprenditoriale, anche nell'ambito della *blue economy*;
- c) tutela e valorizzazione del paesaggio;
- d) ricostituzione dei valori ambientali e della sostenibilità ambientale;
- e) tutela della salute;
- f) rigenerazione urbana di Taranto;
- g) potenziamento delle infrastrutture e della mobilità urbana sostenibile;
- h) rafforzamento dell'offerta formativa e dell'alta formazione;
- i) diffusione di sistemi di produzione distribuita dell'energia da fonte rinnovabile.

Art. 6

Impegni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è impegnata a ricercare, anche attraverso intese istituzionali, soluzioni finalizzate a:
 - a) migliorare le condizioni sanitarie della comunità tarantina, attraverso il potenziamento dell'offerta integrata di servizi sanitari e socio-sanitari e di prevenzione delle patologie oncologiche, con l'attivazione di centri di ricerca scientifica ad alta specializzazione, anche con eventuali deroghe alla normativa statale vigente;
 - b) rimuovere i limiti assunzionali in ambito sanitario, limitatamente ai presidi ospedalieri, per favorire i processi di potenziamento dell'offerta integrata sociosanitaria sul territorio;
 - c) derogare agli effetti del Patto di stabilità interno per il Comune di Taranto affinché possa fronteggiare le presenti emergenze;
 - d) potenziare l'offerta formativa e la ricerca di base e applicata;
 - e) prevedere fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini in grado di compensare le maggiori difficoltà di contesto.
2. La Giunta regionale è altresì impegnata a mettere in atto iniziative finalizzate:
 - a) alla semplificazione amministrativa nelle attività di cui alle presenti disposizioni;
 - b) a una più efficiente operatività della presenza regionale nel territorio di Taranto, attraverso la localizzazione di funzioni correlate agli obiettivi e alle attività di cui alle presenti disposizioni;
 - c) al rafforzamento della capacità progettuale della comunità tarantina.

Art. 7

Clausola valutativa

1. Ferme restando le procedure di valutazione e controllo di esecuzione del Piano strategico, il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine la Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità

applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziare e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

- b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
- c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano strategico.

2. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.

4. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

5. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 GEN. 2018

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5. "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923 - Modifica ed integrazione".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2116 del 05/12/2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale della Regione Puglia, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l). A tal fine disciplina:
 - a. le procedure amministrative per l'esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo e pascolivo dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in applicazione degli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
 - b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato "Demanio forestale regionale").
2. Restano ferme le disposizioni statali, regionali e comunali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 2 Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purchè non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.
2. Sul soprassuolo boschivo del territorio della regione Puglia l'esercizio del pascolo è consentito:
 - a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
 - b. al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
 - c. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
 - d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

A seguito di valutazioni circa lo stato vegetativo del bosco, opportunamente documentato da tecnico abilitato

il pascolo è consentito nelle fustaie coetanee e nei cedui avviati ad alto fusto.

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

4. Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 2), in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggere.

Art. 3

Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi è consentito:

a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;

b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 1) in funzione dell'andamento climatico stagionale e in relazione alle reali disponibilità di risorse foraggere.

3. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

Art. 4

Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 5

Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:

a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettiva;

b. è escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di novellame;

c. è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il competente Servizio della Regione Puglia può eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell'autorizzazione stessa.

Art. 6

Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:

a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;

b. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;

- c. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;
 - d. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione Puglia competente può autorizzare il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:
- a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento. Il competente Servizio della Regione Puglia può autorizzare il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;
 - b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Art. 7

Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

CAPO II

COMUNICAZIONE

Art. 8

Comunicazione al pascolo

1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni di proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi titolo è esercitato a seguito di apposita comunicazione effettuata alla competente Struttura della Regione Puglia.
2. La comunicazione alla attività pascoliva, può essere inoltrata per l'intero anno solare alla competente Struttura Regionale. Qualora i terreni interessino superfici ricadenti in aree naturali protette il richiedente è tenuto a comunicarlo anche all'Ente di Gestione.
3. L'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, può essere esercitato dal giorno successivo alla acquisizione della comunicazione da parte della competente Struttura Regionale.
Qualora i terreni siano di proprietà Demaniale Regionale il beneficiario deve possedere i requisiti di cui al comma 2, articolo 10 del presente Regolamento.
4. L'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà privata, condotti a qualsiasi titolo, è consentito ai soggetti che detengono gli animali iscritti alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.).
5. Per i casi di cui all'art. 5, comma 2 e art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento, la competente struttura regionale rilascia apposita autorizzazione a seguito di presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato

ed il procedimento di autorizzazione al pascolo si conclude entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Tale autorizzazione ha validità annuale.

6. La comunicazione ha validità biennale.

7. In caso di incendi la comunicazione/autorizzazione decade e l'esercizio del pascolo è vietato. La nuova comunicazione/autorizzazione per l'esercizio del pascolo deve escludere le aree percorse dal fuoco con un buffer di almeno 20 metri.

CAPO III

CONCESSIONE ALL'ATTIVITA' PASCOLIVA NEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE

Art. 9

Concessione al pascolo nel demanio forestale regionale

1. Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione.

2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è inoltrata all'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito A.R.I.F.) che rilascia il provvedimento di concessione entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3), e del parere dall'Ente di gestione delle aree naturali protette se dovuto.

3. L'ARIF entro il 15 aprile di ogni anno propone il programma dell'attività pascoliva nel demanio Forestale Regionale alle competenti strutture regionali. Detto programma è oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente struttura regionale.

4. L'A.R.I.F. trasmette, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale, copia del provvedimento alle competenti strutture della Regione Puglia.

5. Le istanze di concessione al pascolo devono essere presentate all'ARIF entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le concessioni saranno rilasciate dall'ARIF in funzione degli UBA detenuti dall'allevatore.

La validità della concessione è annuale.

Art. 10

Requisiti

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.

2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

- a) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche confinanti alle aree richieste in concessione;
- b) essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

Il suddetto titolo preferenziale può essere esercitato per un massimo di quattro volte consecutive.

Dopo il quarto anno il titolo preferenziale decade ed è sostituito dal possesso del requisito di "giovane allevatore insediato".

3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l'esercizio al pascolo è consentito su zone limitate, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione a seguito di apposita autorizzazione.

Art. 11**Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale**

1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al netto dell'I.V.A., stabilito per l'anno 2018 adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente:
 - a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 2,80 euro/mese;
 - b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,20 euro/mese;
 - c. per ogni ovino e caprino 0,70 euro/mese;
 - d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 2,20 euro/mese;
 - e. per ogni suino 0,70 euro/mese.
2. L'importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell'anno precedente.

CAPO IV**CARICO DI BESTIAME****Art. 12****Unità di carico**

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di comunicazione e/o autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto degli indici di conversione:
 - a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA;
 - b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA;
 - c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA;
 - d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA;
 - e. per ogni suino 0,30 UBA.

Art. 13**Carichi di bestiame ammissibili**

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:
 - a. pascolo 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
 - b. bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno.
 2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all'art. 10, co.3).
- Il carico di bestiame nel bosco può essere aumentato previa dimostrazione di specifica compatibilità attraverso la presentazione di una relazione tecnica agronomica-forestale con riferimento ai caratteri botanici, vegetazionale. Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari.
3. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni del demanio pubblico concessi a pascolo.
 4. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

CAPO V
DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 14
Divieti

1. E' vietato:

- a) subconcedere il diritto di concessione;
- b) effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme rispetto a quanto comunicato o autorizzato o a quanto prescritto dal presente regolamento;
- c) tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi della normativa regionale vigente sui tagli boschivi;
- d) immettere nelle aree comunicate e/o autorizzate un numero di capi superiore rispetto a quanto comunicato e/o autorizzato.

Art. 15
Revoca dell'esercizio del pascolo

1. Si procede alla revoca dell'esercizio del pascolo per:

- a) subconcessione;
- b) violazione delle norme in materia di incendi;
- c) più di due infrazioni nell'arco della durata della comunicazione o autorizzazione.

2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere all'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.

Art. 16
Controlli

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché dalla struttura regionale di vigilanza ambientale.

Art. 17
Sanzioni

1. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

2. I Comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione Puglia.

Art. 19
Modulistica

Le istanze di autorizzazione e concessione dovranno essere presentate sulla base di apposita modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 20
Abrogazione

1. Il Regolamento regionale 30 dicembre 2013, n. 27 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia" è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 GEN. 2018

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)